

**Determinazione del Dirigente del
Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Attività
Estrattiva**

N. .10 - 358640 /2005
(numero-protocollo/anno)

OGGETTO: Progetto: “Ristrutturazione centrale idroelettrica, salto denominato n°10 sito in comune di Villanova C.se”
Comune: Villanova C.se (TO)
Proponente: Grell S.r.l.
Procedura di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale e Attività Estrattiva

Premesso che:

- in data 14/06/2005, la Ditta Grell S.r.l. - con sede legale in Villanova C.se – via Ines Magnoni 49/1, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", relativamente al progetto preliminare di “Ristrutturazione centrale idroelettrica, salto denominato n°10 sito in comune di Villanova C.se”, in quanto il progetto rientra nella categoria progettuale n.41 dell'Allegato B2 *"impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 litri al secondo (...)"*;
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 23/06/2005 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25, l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/04/1999 e s.m.i.;

Rilevato che:

- il progetto consiste nella riattivazione e ristrutturazione di un impianto idroelettrico posto in Comune di Villanova C.se, ad una quota di 391 m. s.l.m.m., il quale si configura come una sub-derivazione in quanto l'opera insiste sul Canale Consortile del Consorzio Riva Sinistra dello Stura. Tale canale si diparte dalla sponda sinistra del Fiume Stura di Lanzo in comune di Lanzo T.se, in territorio di Villanova C.se lambisce la succitata area industriale per poi alimentare, come a monte, ulteriori derivazioni irrigue ed idroelettriche.
- L'area industriale su di cui insiste l'impianto si trova in sponda sinistra del F. Stura di Lanzo in corrispondenza di un ampio terrazzo fluviale sopraelevato di alcuni metri rispetto al corso d'acqua e separato da quest'ultimo da una scarpata fluviale sub-verticale. L'impianto risulta già censito nel 1921, a nome della Ditta Buratto rag. Antonio ed utilizzato, attraverso diversi cambi di proprietà,

fino al 1977. Attualmente il fabbricato, in calcestruzzo e laterizi, risulta fatiscente ed in stato di abbandono.

- La finalità del progetto è la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, obiettivo prioritario nella strategia di sviluppo della ditta proponente la quale possiede in zona altre centrali insistenti sul medesimo canale.
- La riattivazione di impianti idroelettrici dismessi risulta privilegiato, rispetto ad altre tipologie di impianti, dalla pianificazione di settore regionale e provinciale.
- Il progetto non interferisce con altri progetti od opere esistenti in quanto si tratta di una ristrutturazione di opere già esistenti anche se in cattivo stato di conservazione.
- La possibilità della subderivazione in oggetto è condizionata dalla concessione di derivazione del Canale Consortile del Consorzio Riva Sinistra dello Stura e così anche l'ammontare delle portate richieste ed il periodo di utilizzo;
- Le principali caratteristiche dell'impianto sono:
 - Portata media annua: 3,8 mc/s;
 - Salto utile 3,78 m;
 - Potenza di concessione 141 KWh
- Per quanto concerne la cantierizzazione non sono previsti scavi e riporti in quanto l'attività è assimilabile a quella necessaria per la ristrutturazione di un edificio.

Considerato che:

- nel corso dell'istruttoria sono pervenute la seguenti note:
 - nota prot. N. 1482 del 21/07/2005 dell'ASL 6- Ciriè.

L'istruttoria tecnica condotta dal gruppo di lavoro, sentiti i soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/98, ha consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto proposto di quanto di seguito elencato:

- dal punto di vista **amministrativo/autorizzatorio**:
 - non vengono fornite indicazioni circa la proprietà dell'area.
- dal punto di vista della **pianificazione territoriale**
l'area interessata dall'intervento in progetto:
 - non risulta sottoposta a vincolo idrogeologico,
 - viene individuata dal P.R.G.C con la sigla IR4, "area ad uso industriale", il progetto risulta pertanto compatibile con il P.R.G.C ma in sede autorizzativa, siccome la specifica tipologia d'impianto non è riportato nelle N.T.A., il Comune di Villanova C.se dovrà rilasciare il certificato di conformità urbanistica;
 - ricade nelle "aree di ricarica delle falde" individuate dal Piano Territoriale Regionale, pertanto è soggetta all'art. 37 delle N.T.A. di tale piano;
 - ricade inoltre in un'area caratterizzata da vulnerabilità della falda definita "moderata".
- dal punto di vista **progettuale e tecnico**:
 - dalla lettura della relazione tecnica presentata non risulta possibile dedurre alcuni dati tecnici e progettuali, i quali dovranno essere prodotti nella successiva fase autorizzativa di rilascio di concessione di derivazione, così come prescritto dal Regolamento Regionale n.10 R che disciplina tale materia;
 - in prossimità della centrale, il canale ha una larghezza di 5 m e una profondità di 1,3 m ed è costituito in parte da sponde in muratura e pietra ed in parte da sponde in terra;
 - trattandosi di impianto che deriva acqua da un canale artificiale e non da un corso d'acqua naturale non è necessario il rilascio del DMV in quanto lo stesso dovrebbe essere rilasciato a monte, in corrispondenza delle opere di presa del Canale consortile del Consorzio Riva Sinistra dello Stura. A questo proposito si segnala che la disponibilità d'acqua calcolata al punto di presa potrebbe variare in futuro, quando diverranno operative le norme del Piano di Tutela delle Acque, attualmente in fase di approvazione dalla Regione Piemonte.

Nel dettaglio l'impianto, posto in asse con il canale, è composto attualmente da:

- una serie di tettoie in precario stato di conservazione;

- una vasca di carico e una turbina in disuso;
- uno sfioratore lungo 12m parzialmente demolito dotato di paratoia di sicurezza.

Le opere da realizzarsi sono:

- realizzazione di un nuovo locale per i quadri elettrici e la produzione;
- sostituzione della turbina;
- realizzazione della linea interrata per l'allacciamento alla linea ENEL;
- sistemazione ed automatizzazione delle paratoie, dello sfioratore e realizzazione di uno sgrigliatore a monte della turbina.

– dal punto di vista **ambientale**:

- *Ambiente idrico*

Trattandosi di subderivazione, considerata l'integrale restituzione delle acque derivate e l'esiguità di tratto di canale sotteso, non sono necessari particolari interventi di mitigazione ambientale sulla componente idrica. Per quanto concerne le acque sotterranee si raccomanda di verificare in fase di progetto definitivo la soggiacenza della falda in modo da poter escludere eventuali interferenze con la stessa in fase di cantiere.

- *Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi*

L'area interessata dal progetto non presenta aspetti di particolare pregio naturalistico, essendo tutti i popolamenti vegetali costituiti da specie comuni e non endemiche. Essendo l'impianto realizzato in corrispondenza del canale in un'area industriale non sono prevedibili impatti tranne quelli potenziali legati ai citati "interventi in messa sicurezza dei greti e delle sponde".

Paesaggio

Non sono previste significative modificazioni del paesaggio in quanto le opere sono già parzialmente esistenti. La zona in cui insiste la centrale è posta a lato di un'area artigianale esistente, al confine con un'area coltivata.

Suolo e sottosuolo

I suoli nell'area d'intervento sono riconducibili alla I Classe di capacità d'uso.

Ritenuto che:

- le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento possano essere adeguatamente risolte con specifiche prescrizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

1. dal punto di vista **tecnico**:

- dovrà essere prevista la separazione dei rifiuti di origine antropica e naturale raccolti durante la fase di sgrigliatura; tali rifiuti si classificano come rifiuti solidi urbani od ad essi assimilabili: dovrà essere predisposta una raccolta manuale o meccanizzata di detti rifiuti secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Inoltre, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti i rifiuti derivanti dallo smantellamento delle opere esistenti.
- per quanto concerne l'aspetto dell'edificio della centrale idroelettrica dovranno essere studiate soluzioni architettoniche e tipologie costruttive compatibili con le tipologie di costruzioni presenti nell'area.

2. dal punto di vista **ambientale**:

- gli interventi di sistemazione dei greti e delle sponde dovranno tener conto del pregio della vegetazione eventualmente interferita, prevedendo, in caso di impatti sulla stessa, adeguate compensazioni quali ad esempio la ripiantumazione di vegetazione ripariale nei tratti in cui questa risulta assente; in generale dovranno essere preferiti interventi di sistemazione delle sponde realizzate secondo le tecniche dell'ingegneria naturalistica.
- La documentazione presentata dal proponente in merito all'impatto acustico dell'opera in progetto non recepisce quanto prescritto dalla D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616 recante i "*Criteri per la*

redazione della documentazione di impatto acustico” di cui all’art. 3, comma 3, lett. c) e art.10 della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52.

- Pertanto, al fine di poter escludere preventivamente eventuali incompatibilità ambientali sia nella fase di realizzazione sia in quella di esercizio, dovrà essere prodotta una valutazione d’impatto acustico così come previsto dall’art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n.52 redatta sulla base delle disposizioni contenute nella suddetta delibera della giunta regionale.
3. dal punto di vista dei **procedimenti amministrativi**:
- ai sensi del DPR 11 febbraio 1998, n.53 l’installazione e l’esercizio di gruppi elettrogeni che utilizzano fonti rinnovabili e che non comportano emissioni in atmosfera, purché effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza e ambientali, non è soggetta ad autorizzazione e pertanto può essere effettuata previa comunicazione alla Provincia di Torino, al G.R.T.N. e all’Ufficio Tecnico di Finanza competente per il territorio.
4. dal punto di vista degli **adempimenti**:
- gli interventi sul canale andranno concordati con il consorzio che lo gestisce;
 - il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione dell’avvio e termine dei lavori all’A.R.P.A. Piemonte (Coordinamento VIA/VAS) e trasmetta gli elaborati inerenti le attività di monitoraggio previo accordo sulle specifiche tecniche e sulle modalità di rilevamento ambientale compatibili con il S.I.R.A.
 - il Direttore dei lavori e/o il Responsabile del procedimento, per le rispettive competenze dovranno trasmettere all’A.R.P.A. Piemonte Coordinamento VIA/VAS una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativamente all’attuazione di tutte le misure prescrittive, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nello studio di impatto ambientale e integrate da quelle adottate con la presente Determinazione Dirigenziale conclusiva del procedimento amministrativo relativo all’opera in progetto.

Viste le risultanze dell’istruttoria condotta dall’organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.

Visti i contenuti della relazione tecnica inviata dall’ARPA, dipartimento di Torino;

Visto tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell’istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all’allegato E della L.R. 40/1998,

Visti:

- L.R. 40/98 e smi “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”;
- R.D. n. 1775 dell’11/12/1933 e smi;
- R.D. n. 523/1904 e smi;
- D. Lgs.n.42/2004;
- D.Lgs.152/1999 e smi;
- D.P.R. n.53/1998 e smi;
- D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’articolo 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell’art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto “Ristrutturazione centrale idroelettrica, salto denominato n°10 sito in comune di Villanova C.se”, presentato dalla ditta Grell S.r.l. - con sede legale in Villanova C.se, via Ines Magnoni 49/1, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa, relative ai seguenti aspetti:

- tecnici
- ambientali
- amministrativi
- adempimenti.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 28.7.2005

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina